

COMUNE DI BAGNARA CALABRA

Città Metropolitana di Reggio Calabria



REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA'

Approvato con delibera del C.C. n. 9 del 02/03/2023

ART. 1 - Istituzione e finalità

- 1.** Il Comune di Bagnara Calabria istituisce la “Commissione per le Pari Opportunità tra uomo e donna” al fine di garantire l’attuazione in ambito locale dei principi di uguaglianza e parità sociale, economica e culturale, in conformità a quanto stabilito dall’art. 3 della Costituzione, alle indicazioni contenute nella “Risoluzione sulla situazione della donna in Europa” adottata dal Parlamento Europeo il 17 gennaio 1984 ed all’art. 4 dello Statuto Comunale;
- 2.** Il presente regolamento disciplina le finalità, i compiti, l’organizzazione e il funzionamento della Commissione Pari Opportunità nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia
- 3.** Nello svolgimento delle sue funzioni la Commissione mantiene costanti rapporti con gli organi del Comune, con ogni altro ente pubblico, organizzazioni sindacali, istituzioni, associazioni, comitati e movimenti costituiti per analoghe finalità.
- 4.** La Commissione ha sede presso la residenza municipale ed è organo di partecipazione femminile consultivo e propositivo del Consiglio Comunale e della Giunta.
- 5.** La Commissione nell’esercizio delle sue funzioni opera in coordinamento con l’Assessorato al Welfare e/o Pari Opportunità dell’Ente e con l’Ufficio comunale competente per materia

ART. 2 – Funzioni

- 1.** La Commissione svolge le proprie funzioni in campo istituzionale, economico, sociale e culturale per rimuovere gli ostacoli che, di fatto, costituiscono discriminazione diretta e/o indiretta nei rapporti uomo-donna.
- 2.** Alla Commissione, nell’autonomo svolgimento delle funzioni, compete:
 - a.** promuovere indagini, ricerche e analisi sulla condizione delle donne; individuare interventi atti a superare gli ostacoli che impediscono la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna, sia nella vita sociale che lavorativa;

promuovere la presenza delle donne nelle nomine di competenza comunale e favorire la loro partecipazione attiva alla vita politica, sociale ed economica;

b. predisporre e attuare progetti di “azioni positive” in relazione ai disposti della Legge 10 aprile 1991 n. 125

c. sensibilizzare le persone di entrambi i sessi alle responsabilità familiari e professionali per facilitare la partecipazione delle donne alla vita sociale, culturale ed economica della comunità;

d. promuovere azioni di stimolo e informazione nei confronti dei datori di lavoro pubblici e privati, organizzazioni sindacali o organismi rappresentativi dei lavoratori, cooperative e associazioni presenti sul territorio comunale in ordine alle materie di cui ai punti precedenti, vigilando sull’attuazione dei principi di uguaglianza e parità uomo-donna;

f. pubblicizzare periodicamente, almeno una volta l’anno, il lavoro svolto dalla Commissione stessa, presentando lo stato dei lavori e i risultati emersi;

g. promuovere iniziative per valorizzare la cultura delle donne e le attività delle donne.

4. La Commissione potrà avvalersi di consulenze esterne.

5. La Commissione invia annualmente al Consiglio Comunale una relazione sull’attività svolta e sullo stato di attuazione degli obiettivi prefissati.

ART. 3 - Composizione e nomina

1. La Commissione è composta da n°10 (dieci) unità di cui 6 (sei) designate dalla maggioranza e 4 (quattro) dalla minoranza, e precisamente:

a) da n.2 (due) Consiglieri comunali, di cui 1 (uno) espressione della maggioranza consiliare e n.1 (uno) espressione della minoranza consiliare

b.) da n.8 (otto) donne espressione della società civile ovvero rappresentanti di associazioni culturali, del volontariato, del mondo della scuola e dello sport, dei comitati e movimenti presenti sul territorio comunale.

2. Le componenti della Commissione sono designate dai gruppi consiliari entro 10 giorni dalla richiesta sindacale e nominate dal Sindaco con apposito decreto, previa accettazione della nomina entro i successivi 10 giorni

3. All'atto della costituzione della Commissione, la Giunta Comunale nomina il Presidente della Commissione.

4. Nella prima seduta convocata dal Presidente, la Commissione elegge al proprio interno e con votazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Vicepresidente scelto tra le quattro componenti designate dalla minoranza consiliare.

Qualora in seguito alla prima votazione non si è raggiunto il quorum per l'elezione del Vicepresidente, in seconda votazione verrà eletto Vicepresidente il componente che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto Vicepresidente il componente più anziano di età.

5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

6. I componenti della Commissione comunale per le Pari Opportunità rimangono in carica per l'intera durata del mandato del Consiglio Comunale e, comunque, fino alla nomina della nuova Commissione.

7. In caso di decadenza o dimissioni delle componenti della Commissione si procederà alla sostituzione con apposito decreto del Sindaco, previa designazione da parte del Capogruppo consiliare di appartenenza garantendo comunque l'equilibrio tra le figure indicate nel comma 1 dell'art 3

8. L'Assessore al Welfare e/o alle Pari Opportunità fa parte di diritto della Commissione, senza diritto di voto.

ART. 4 – Funzionamento

1. Il Presidente convoca e presiede le sedute. La Commissione è convocata dal Presidente anche su richiesta formale di almeno un terzo dei suoi componenti.

2. La convocazione ordinaria, effettuata per iscritto, deve pervenire almeno cinque giorni prima della seduta e contenere l'ordine del giorno dei lavori. Eventuali convocazioni straordinarie sono effettuate con preavviso di almeno 48 ore prima della seduta.

3. Le sedute di prima e seconda convocazione sono valide quando sono presenti almeno 6 componenti.
4. Le decisioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Nello svolgimento delle proprie attività la Commissione può operare in gruppi o sottocommissioni di lavoro.
6. Per il funzionamento della Commissione il Comune provvede ad assegnarle un locale per le riunioni e a fornire le dotazioni strumentali necessarie.
7. Le componenti della Commissione nominano tra le stesse un segretario verbalizzante
8. Il verbale di ogni riunione deve contenere le presenze, gli argomenti trattati, le decisioni assunte ed eventuali posizioni difformi espresse. Il verbale è approvato nella riunione successiva.
9. Le componenti della Commissione Pari Opportunità svolgeranno le proprie attività a titolo gratuito senza alcun riconoscimento di gettone di presenza.

ART. 5 – Risorse

1. Gli oneri finanziari per l'attività della Commissione gravano su apposito capitolo del bilancio comunale. A tal fine la Presidente della Commissione presenterà nei termini previsti per l'approvazione del bilancio comunale, una relazione programmatica corredata da una previsione di spesa da sottoporre all'organo competente.

ART. 6 - Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente regolamento entrerà in vigore una volta divenuta esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione del medesimo.